

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3090

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Norme in materia di associazionismo familiare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'associazionismo familiare sta ormai diventando un fenomeno sempre più rilevante a livello sociale nel nostro Paese.

Questo tipo di associazionismo presenta caratteristiche specifiche: le associazioni familiari manifestano infatti una notevole prossimità ai problemi, ma anche una difficoltà rispetto ai nuovi progetti. Peraltro il quadro legislativo entro il quale l'associazionismo familiare si sta facendo strada, cercando riconoscimenti e supporto, è molto complesso e confuso.

La legislazione italiana ha scelto fino ad ora di non adottare un approccio integrale al problema della regolamentazione del terzo settore. Si è preferito intervenire settorialmente, disciplinando per via istituzionale e secondo criteri piuttosto rigidi alcune forme che il variegato mondo del *non profit* assume: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, associazioni sociali, ONLUS. Ciò ha generato un sistema a due velocità. In questo ambito l'associazionismo familiare è oggi un fenomeno trasversale: le associazioni di famiglie che, in quanto tali, non potevano partecipare dei benefici riservati ad altre categorie di soggetti *non profit*, hanno optato per scelte diverse, chi iscrivendosi al registro delle organizzazioni di volontariato, chi imboccando la strada della cooperazione sociale, chi limi-

tandosi a qualificarsi come ONLUS, chi usufruendo della nuova legge sulle associazioni sociali. L'esigenza di una soluzione più organica spinge a questo nuovo progetto.

Nel presente disegno di legge si stabilisce che lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale, rivolte ad organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante forme di organizzazione sperimentali. Inoltre si prevede che in ogni comune sia istituita almeno una consulta familiare, con lo scopo di offrire alle famiglie una struttura di incontro e di servizi diretti al soddisfacimento delle necessità da esse espresse, soprattutto nel campo della organizzazione dell'assistenza ai familiari, dell'educazione dei figli e del lavoro. La gestione delle consulte familiari è demandata al comitato di gestione, costituito dalle rappresentanze delle associazioni delle famiglie, che è assimilato, ai fini giuridici, alle associazioni del volontariato. Si prevede infine un Fondo per l'associazionismo familiare, cui sarà destinato il 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinato a beneficio dello Stato. Ulteriori risorse possono essere destinate al Fondo dalla legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione dell'associazionismo familiare)

1. In base al principio della solidarietà orizzontale, lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale, al fine di organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante forme di organizzazione sperimentali ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali e educativi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della ripartizione del Fondo per l'associazionismo familiare di cui all'articolo 3, adottano un piano per la promozione dell'associazionismo familiare, alla cui attuazione provvedono i comuni secondo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2.

(Consulte familiari)

1. In ogni comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti può essere istituita, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, almeno una consulta familiare, con lo scopo di offrire alle famiglie una struttura di incontro e di servizi diretti al soddisfacimento delle necessità espresse dalle famiglie stesse, soprattutto nel campo della organizzazione dell'assistenza ai familiari, dell'educazione dei figli e del lavoro.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'ambito territoriale per l'i-

stituzione di almeno una consulta familiare corrisponde a quello del consiglio circoscrizionale.

3. La gestione delle consulte familiari è demandata ad un comitato di gestione, costituito dalle rappresentanze delle associazioni delle famiglie. Il comitato di gestione è assimilato, ai fini giuridici, alle associazioni del volontariato.

4. Il funzionamento della consulta familiare è disciplinato da un regolamento che il consiglio comunale approva contestualmente alla richiesta di costituzione, di finanziamento e di localizzazione della consulta medesima. La richiesta di costituzione della consulta familiare deve essere trasmessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

Art. 3.

(Fondo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'associazionismo familiare.

2. Il 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinato a beneficio dello Stato è versato al fondo di cui al comma 1. Ulteriori risorse possono essere destinate al fondo dalla legge finanziaria.

3. Ogni anno l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di autorizzazione alla costituzione della consulta familiare, dispongono altresì il finanziamento nella misura del 50 per cento, dopo avere acquisito copia della delibera con la quale il comune interessato provvede all'erogazione della quota residua.